



## COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

### **GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE DOVUTO PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI L.160/2019 ART.1 COMMA 819 LETT. B), DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI**

#### ***CAPITOLATO D'ONERI***

##### **Indice generale**

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO .....	
ART. 2 CARATTERE DEL SERVIZIO .....	
ART. 3 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE.....	
ART.4 DECORRENZA DEL VINCOLO.....	
ART. 5 CANONE E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO .....	
ART. 6 VERSAMENTI E RENDICONTI.....	
ART. 7 VARIAZIONI DI TARIFFA .....	
ART. 8 DECADENZA DELLA CONCESSIONE .....	
ART.9 SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO.....	
ART.10 STAMPATI - REGISTRI .....	
ART.11 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....	
ART.12 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	
ART.13 COSTITUZIONE DEL RECAPITO.....	
ART.14 IMPIANTISTICA E CONTROLLI DEL CONCESSIONARIO .....	
ART.15 SERVIZIO AFFISSIONI .....	
ART.16 RECUPERO EVASIONE , RECLAMI E CONTENZIOSO CON I CONTRIBUENTI .....	
ART.17 AFFISSIONI GRATUITE.....	
ART.18 ESPOSIZIONI ABUSIVE.....	
ART.19 GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI .....	
ART.20 RESPONSABILITA' E SANZIONI.....	
ART.21 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO.....	
ART.22 CONTROVERSIE.....	
ART.23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	
ART.24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	
ART.25 NORME ANTICORRUZIONE.....	
ART.26 NORME FINALI.....	
ART.27 RINVIO DINAMICO.....	

**ART. 1**  
**OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO e MODALITA' DI**  
**AFFIDAMENTO**

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e del canone di affissione ivi compresa la materiale esecuzione del servizio affissioni, in conformità alle tariffe ed al regolamento vigenti e sotto l'osservanza della L.160/2019, nonché delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.LGS. 446/97.
3. La modalità di scelta del contraente, in funzione dell'importo del servizio in argomento, consiste nell'affidamento ai sensi dell'art. 36, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 preceduto da procedura concorrenziale. Il criterio di selezione delle offerte è quello del minor prezzo, l'appalto quindi sarà aggiudicato al soggetto che avrà presentato l'aggio più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del Codice, in quanto trattasi di un affidamento di importo inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), come riformulato a seguito della novella introdotta dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 a decorrere dal 30 luglio 2021 fino al 30 giugno 2023).
4. Si precisa che il Comune concedente, contando n. 8.636 abitanti al 31/12/2020, appartiene alla classe V<sup>^</sup>.
5. Gli impianti affissionali presenti sul territorio sono riportati nell'elenco di cui all'Allegato A) comprensivo anche di documentazione fotografica.

**ART. 2**  
**CARATTERE DEL SERVIZIO**

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti al servizio previsti dalla L.160/2019 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
3. Il Comune trasferisce al Concessionario dei servizi le "potestà pubbliche" relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato, alle cui disposizioni il Concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente.

**ART. 3**  
**DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE**

1. La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio, con un minimo annuo garantito per il Comune.
2. La durata della concessione è stabilita in anni 5 a decorrere dal 1.01.2022 fino al 31.12.2027, eventualmente rinnovabile per n. 1 ulteriore anno.
3. Il valore *del contratto* è stimato in € 36.750,00, calcolato applicando l'aggio massimo posto a base di gara, pari al 35,00%, al valore complessivo delle presunte riscossioni, pari ad € 105.000,00, che si prevede verranno effettuate nel corso della durata del contratto pari a 5 anni.
4. Il valore *complessivo* presunto *della concessione* è stimato in € 44.100,00, calcolato applicando l'aggio massimo posto a base di gara, pari al 35,00%, al valore complessivo delle presunte riscossioni, pari ad € 126.000,00, che si prevede verranno effettuate nel corso della durata complessiva della concessione pari a 6 anni (5 + 1),
5. La stima del gettito è stata effettuata sulla base della media annua delle riscossioni delle entrate a titolo di ICP e diritto sulle pubbliche affissioni, relative al triennio 2017-2019, escludendo l'anno 2020 interessato dalla pandemia da Covid-19 e pertanto non significativo.
6. Per le ipotesi di proroga o modifiche del contratto (che non devono alterare la natura generale del contratto) del presente appalto in corso di validità, nonché le sue varianti, si fa riferimento all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs.

50/2016, il presente contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

7. La revisione delle condizioni economiche del contratto non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e dovrà essere concordata tra le parti a seguito di apposita e adeguata istruttoria del responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, individuato nel Responsabile del Settore Risorse Finanziarie.
8. Si specifica che la revisione deve essere richiesta su iniziativa dell'appaltatore e dovrà essere corredata dagli elementi giustificativi.
9. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei, tra i quali rientrano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni.
10. Qualora fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo sulla misura degli adeguamenti, la determinazione di questi sarà demandata alla Commissione Arbitrale di cui al successivo articolo 22. La concessione si intenderà risolta qualora nel corso della gestione fossero emanate disposizioni legislative portanti l'abolizione della concessione stessa.

#### **ART.4 DECORRENZA DEL VINCOLO**

1. Il Concessionario concorrente resterà vincolato nei confronti del Comune all'atto dell'aggiudicazione mentre il Comune rimarrà vincolato dopo la sottoscrizione del contratto di concessione.
2. L'aggiudicatario è obbligato a fornire, nei tempi richiesti dalla stazione appaltante, la documentazione necessaria per la predisposizione del contratto e a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa.
3. Qualora l'aggiudicatario non si presenti, senza giustificati motivi, alla firma del contratto, il Comune ha la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di disporre una nuova al concorrente che segue in graduatoria.

#### **ART. 5 CANONE E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

1. La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio unico sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo. L'aggio è dovuto dal Comune in favore del Concessionario nella misura del .....% , al netto degli oneri fiscali, stabilito nella misura risultante dagli esiti del procedimento di gara. L'aggio unico varrà a soddisfare tutte le spese e gli oneri occorrenti all'esecuzione del servizio.
2. L'aggio è rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ed al diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, per il servizio di accertamento, riscossione ordinaria, e riscossione coattiva del nuovo canone patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi 819 lett b) della L. 160/2019.
3. E' di esclusiva spettanza del Concessionario ogni spesa postale o di notifica ai fini dell'accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali oggetto del presente affidamento.
4. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione, ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di liquidazione e accertamento e di riscossione.
5. Il Comune effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura a seguito della verifica, da parte del Responsabile del Procedimento, della rispondenza della

prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali, previa acquisizione d' ufficio del DURC valido e attestante al regolarità contributiva ed assicurativa, ai sensi dell' art. 17 della L.R.T. 38/2007, dell' art. 16, comma 10, della Legge n. 2 del 28/01/2009 e dell' art. 6 del D.P.R. 207/2010, e previa verifica, se dovuta, ai sensi dell' art. 48 bis del D.P.R. N° 602 del 1973.

6. L'importo degli oneri necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze è pari a zero.
7. In ogni caso il concessionario verserà ai Comuni un minimo garantito annuo, al lordo dell'aggio di riscossione per i proventi del canone patrimoniale IVA esclusa, nella misura di € 10.000,00.
8. Qualora nel corso della concessione si verificassero modifiche derivanti da provvedimenti legislativi o da Deliberazione del Comune tali da far preventivare variazioni di gettito superiori al 10%, il minimo garantito convenuto dovrà essere aggiornato in misura diretta della stessa percentuale. L'aggio invece dovrà essere rinegoziato fra le parti comunque in maniera inversamente proporzionale.

#### **ART. 6 VERSAMENTI E RENDICONTI**

1. Ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. 193/2016, modificato dall'art. 13 , comma 4 lett. a) , D.L. 30/12/2016, n° 244, convertito con modificazioni, dalla Legge 27/02/2017, n° 19, tutte le somme poste in riscossione per canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni devono essere versate, da parte dei soggetti passivi, su specifico conto corrente intestato all'ente concedente, i cui estremi identificativi saranno indicati nel contratto che disciplinerà la concessione.
2. Il concessionario accederà telematicamente al predetto conto corrente solo per le operazioni di consultazione dei dati necessari all'espletamento del servizio affidatogli.
3. Le eventuali modalità alternative di riscossione che potranno essere concordate con il concessionario dovranno conformarsi a quanto indicato al comma 1.
4. E' vietata la riscossione diretta in contanti.
5. Il Concessionario si impegna ad attivare ulteriori forme di pagamento che il Comune vorrà mettere a disposizione dei contribuenti, quali strumenti di pagamento elettronici o tramite altri canali tesi ad agevolare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti. Sarà inoltre onere del Concessionario garantire gli obblighi di legge relativi al pagamento digitale (pago PA ecc..) durante il periodo della concessione e l'eventuale rinnovo.

#### **Art. 7 VARIAZIONI DI TARIFFA**

1. Il Concessionario non può apportare variazioni alle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.
2. Nessun diritto è dovuto al Concessionario dal contribuente oltre quelli previsti in tariffa, salvo spese di notifica e rimborsi spese per servizi non previsti da norme di legge e regolamentari resi nell'esclusivo interesse del contribuente, come eventuali preavvisi di scadenza e simili.

#### **Art. 8 DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. La decadenza del Concessionario può essere pronunciata nei casi di inadempienza disciplinati dagli articoli 11 e 13 del D.M. 11/9/2000 n° 289 ed in particolare per:
  - a) per non aver prestato o adeguato la cauzione;
  - b) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio ed inoltre per sospensione o abbandono del servizio senza giusta causa;
  - c) per aver conferito il servizio in appalto a terzi al di fuori dei casi disciplinati dal presente capitolato;
  - d) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento;
  - e) per la cancellazione dall'albo;
  - f) per reiterata inosservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato;
  - g) mancato avvio del servizio oggetto della concessione;
  - h) mancata organizzazione dell'ufficio secondo i requisiti minimi previsti all'art. 13.

2. La decadenza è accertata dal Comune previa contestazione per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, assegnando un termine di 15 giorni per le controdeduzioni da parte del Concessionario; trascorso inutilmente detto termine o ritenute le medesime insoddisfacenti, il Comune dichiara la decadenza della concessione.
3. Nei casi di decadenza intervenuta nel corso dell'appalto, il Concessionario decaduto è comunque obbligato a continuare lo svolgimento del servizio per un periodo di mesi sei dall'accertamento della decadenza, da effettuarsi con atto del Comune da notificare al Concessionario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Detto periodo soggiace alle medesime condizioni contrattuali del periodo antecedente la decadenza. In alternativa, è in facoltà del Comune affidare a terzi la gestione del servizio non eseguito o eseguito in maniera insoddisfacente, al successivo miglior offerente se disponibile o ad altri, fermo restando ogni diritto al risarcimento dei danni subiti.

#### **ART.9 SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio verrà svolto sotto la diretta sorveglianza del settore Risorse Finanziarie e Umane.
2. L'Amministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di gestione.
3. Il Concessionario dovrà in tal caso tenersi a disposizione degli Organi di controllo presso la sede Comunale nella quale, a richiesta, dovrà produrre la documentazione richiesta entro 30 giorni.

#### **ART.10 STAMPATI -REGISTRI**

1. Il Concessionario provvede alla conservazione ordinata e cronologica delle richieste di affissioni presentate dai contribuenti a norma di legge.
2. Il Concessionario è tenuto a costituire, organizzare ed aggiornare una banca dati informatizzata nel rispetto delle norme vigenti in materia di dati personali, fornendo altresì al Comune le necessarie abilitazioni di accesso per la consultazione e l'estrazione massiva dei dati.
3. Entro la fine di ogni anno e comunque entro 30 giorni dalla scadenza della concessione, il Concessionario è obbligato a trasferire senza indugio al Comune o al nuovo Concessionario l'intera banca dati dei contribuenti e l'archivio delle utenze, in formato elettronico, in modo tale da consentire un'agevole importazione e lettura dei dati ed una pronta riutilizzabilità.

#### **ART.11 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.
2. Il Concessionario è tenuto ad organizzare i servizi di liquidazione e accertamento e riscossione anche coattiva nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, con tutto il personale, attrezzature e mezzi che si rendessero necessari in modo da assicurare il controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti.
3. Il Concessionario è tenuto ad effettuare, almeno una volta all'anno, censimenti e sopralluoghi sul territorio al fine di contrastare ogni forma di abusivismo.
4. Il Concessionario è tenuto ad inviare annualmente al domicilio dei contribuenti soggetti al canone di pubblicità che hanno presentato apposita richiesta, almeno 15 giorni prima della scadenza del versamento prevista dalle vigenti disposizioni, apposito e dettagliato avviso di pagamento (contenente le indicazioni delle fattispecie imponibili, la tariffa applicata, l'importo dovuto, i riferimenti dello sportello di recapito presso il quale è possibile richiedere informazioni) con il relativo bollettino PagoPa intestato all'Ente da utilizzare per il versamento.
5. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese di bollettazione, spedizione, notifica, spese esecutive, anche per atti giudiziari, inviati sia per posta ordinaria che

raccomandata, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione. Negli avvisi accertamento e negli atti del recupero coattivo potranno essere addebitate al contribuente le spese di notifica e/o di procedura nella misura consentita dalle norme vigenti.

6. Potrà per esigenze informatiche ed amministrative, concentrare presso la sua sede principale o periferica la riscossione del canone sulle esposizioni pubblicitarie e la elaborazione degli atti relativi ed inoltre potrà conservare in sede bollettari e registri contabili relativi a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo di produrre a semplice richiesta e nel termine di trenta giorni, la documentazione necessaria per i controlli di cui al precedente articolo 9 e comunque per ogni esigenza degli organi di vigilanza.
7. Gli uffici od i servizi comunali che rilasciano le autorizzazioni od adottano provvedimenti riguardanti le esposizioni pubblicitarie dovranno trasmettere copia degli atti al Concessionario per ogni verifica di propria competenza. Il servizio di vigilanza municipale fornirà la massima assistenza, ogni qualvolta si rendesse necessario, a richiesta del Concessionario.

## **ART.12 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. La gestione del servizio relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari e alle pubbliche affissioni è unico ed inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario.
2. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri, nella L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Regolamento del Comune adottato in materia, con l'applicazione delle tariffe vigenti nel Comune.
3. Il Concessionario non è responsabile per atti posti in essere, a seguito di espressa disposizione del Comune, eventualmente riconosciuti, anche successivamente, non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di disporre del personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio ed attua nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive conformi alle leggi in vigore ed ai contratti collettivi di lavoro di categoria ed agli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
5. La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al Concessionario il quale, pur nel rispetto della propria autonomia gestionale, si impegna a porre in essere ogni sforzo teso a garantire la salvaguardia dell'occupazione dei soggetti che hanno svolto il servizio per l'impresa cessata.
6. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra esso Concessionario ed il personale a qualsiasi titolo assunto o incaricato, né alcun diritto (incluso il diritto di rivalsa) potrà essere fatto valere verso il Comune.
7. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti che agiranno sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.
8. Il Concessionario nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori nel rispetto della normativa vigente e comunica al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui al D.Lgs 81/08.
9. Prima dell'inizio della gestione, il Concessionario dovrà segnalare al Comune il nome del personale localmente incaricato per l'espletamento del servizio ed indicarne i successivi cambiamenti; il personale incaricato dovrà essere ben accetto dall'Amministrazione, che potrà chiederne la sostituzione per gravi e circostanziati motivi.
10. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
11. Al personale addetto al servizio di affissione, vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere fornito, a spese del concessionario e sotto la propria responsabilità, un visibile segno di riconoscimento con il nome della ditta e le generalità personali.
12. Il concessionario deve nominare un rappresentante che non si trovi in situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 289 del 2000 ed in

possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 10 del suddetto Decreto.

13. I rapporti con il pubblico dovranno essere improntati alla reciproca collaborazione e buona fede.

14. Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- a) a curare il servizio con la massima puntualità e sollecitudine, garantendo l'efficienza e la perfetta funzionalità dello stesso su tutto il territorio del Comune, sollevando il medesimo da qualsiasi responsabilità;
- b) ad applicare la L.160/2019 ed altre normative vigenti;
- c) a designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione. Tale nomina, è comunicata per iscritto al Comune alla data di assegnazione del servizio;
- d) ad applicare il Regolamento e le vigenti tariffe deliberate dagli Organi Comunali;
- e) a subentrare in tutti i diritti e obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti dalla L.160/2019, nelle eventuali particolari convenzioni in corso inerenti le pubbliche affissioni.
- f) Ad inviare annualmente ai contribuenti soggetti al pagamento del canone, almeno 15 giorni prima della scadenza, avviso con l'indicazione del relativo importo e con allegati i bollettini per il versamento. Il concessionario potrà esigere dai destinatari il rimborso per le spese di invio dell'avviso.
- g) A rimuovere, entro il termine fissato con provvedimento del Comune, le affissioni ed i mezzi pubblicitari abusivi ed a coprire i manifesti dopo la scadenza di esposizione, con nuovi manifesti od annullarli con fogli di carta bianca;
- h) A ricevere gli eventuali ricorsi dei contribuenti e curare il contenzioso in tutte le sue fasi; per opportuna conoscenza, copia dei ricorsi e delle controdeduzioni, dovrà essere trasmessa al Comune;
- i) a effettuare la riscossione coattiva mediante procedura d'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni;
- j) a conservare nella propria sede la documentazione amministrativa-contabile relativa alla gestione del servizio, fermo restando l'obbligo di produrre la medesima documentazione, a semplice richiesta, per i controlli ritenuti necessari e, comunque, per ogni esigenza degli organi di vigilanza del Comune;
- k) al termine del rapporto con il Comune, a fornire allo stesso tutte le banche dati relative alla gestione, entro i termini e con le modalità stabilite dal presente capitolato;

15. Il Concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d'oneri ed alla documentazione della gestione contabile della concessione, anche la seguente documentazione:

- a) originali delle dichiarazioni e versamenti effettuati dai contribuenti;
- b) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
- c) elenco dei ricorsi pendenti;
- d) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
- e) elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi dati necessari al fine del calcolo del tributo;
- f) ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate.

16. Il Concessionario dovrà, alla scadenza del contratto o comunque al momento della risoluzione anticipata del medesimo, consegnare al Comune gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative all'ultima gestione, sia su supporto magnetico che cartaceo. La restituzione delle banche dati su supporto elettronico dovrà avvenire secondo il tracciato record indicato dal Comune un mese prima della scadenza della concessione. In caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 20.

17. Il Concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, relativamente alle riscossioni del mese precedente. Nel rendiconto deve essere evidenziato almeno quanto segue:

- a) l'importo totale lordo riscosso nel periodo;
- b) l'importo riscosso (al netto dei rimborsi) per il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di pubblica affissione, distinto tra competenza ed arretrati;

- c) l'aggio dovuto distinto per ciascuna entrata in concessione (esposizione pubblicitaria e di pubblica affissione);
- d) Il rendiconto deve essere accompagnato da fattura.

**ART.13**  
**COSTITUZIONE DEL RECAPITO**

1. Il Concessionario del servizio è tenuto ad istituire a sue spese, entro un mese dalla data di inizio del servizio, un recapito telefonico e di posta elettronica idoneo a ricevere richieste e comunicazioni dell'utenza.
2. Il Concessionario dovrà garantire la reperibilità telefonica con l'utenza con orario da concordare con il Comune.
3. Il Concessionario dovrà attivare, presso il capoluogo del Comune, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del servizio, apposito punto di raccolta aperto al pubblico almeno tre giorni a settimana, presso il quale i contribuenti potranno effettuare il deposito dei manifesti per l'affissione e le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato.
4. All'interno dei sopra descritti locali dovranno essere esposte le tariffe in vigore, e resi disponibili per l'utenza l'elenco degli impianti di pubbliche affissioni e copia del Regolamento vigenti inerenti il canone oggetto della concessione.
5. Tutte le spese relative alla predisposizione e mantenimento dei sopra citati locali sono poste a carico del Concessionario.
6. La mancata organizzazione dell'ufficio secondo i requisiti minimi previsti nel presente articolo, per fatto addebitabile al concessionario, è causa di decadenza della concessione.

**ART.14**  
**IMPIANTISTICA E CONTROLLI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature (quadri, tabelloni, standardi, ecc.) per l'affissione dei manifesti, esistenti alla data di stipulazione del contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, previa redazione di apposito verbale -elenco.
2. Il Concessionario, per tutta la durata del contratto è tenuto a revisionare, a proprie spese, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli impianti e le attrezzature esistenti nel Comune e dovrà inoltre provvedervi per l'intero periodo del contratto, egualmente ogni qualvolta si renda necessario.
3. Qualora risultino impianti notevolmente usurati o danneggiati, il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla loro sostituzione. Il Comune ha diritto di segnalare al Concessionario gli impianti deteriorati e chiederne il ripristino entro un termine massimo di tre mesi.
4. Su ciascun impianto dovrà essere applicata una targa con la scritta "Comune di Rignano sull'Arno -Servizio Affissioni".
5. Gli eventuali canoni o tasse, dovuti per l'occupazione di spazi od aree relative alle installazioni di impianti, sono a carico del Concessionario qualora gli impianti medesimi insistano su proprietà diversa da quella del Comune.
6. Al termine del contratto è fatto obbligo al Concessionario di riconsegnare tutti gli impianti al Comune, che li assumerà a proprio carico, inclusi quelli di nuova installazione, che rimarranno di proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto al Concessionario medesimo.

**ART.15**  
**SERVIZIO AFFISSIONI**

1. L'affissione dovrà essere effettuata secondo le norme della L.160/2019 e tempestivamente eseguita a richiesta degli utenti, senza che il Concessionario possa richiedere altri compensi oltre a quelli previsti dalla legge e da apposito Regolamento e delibere Comunali.
2. Le richieste di affissioni dovranno essere inoltrate direttamente al Concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle previste per legge.
3. Le affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile e saranno



- effettuate negli appositi spazi dal Concessionario che se ne assume ogni responsabilità, compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del Concessionario, subordinata peraltro al versamento anticipato dei diritti. Fanno eccezione gli spazi di soggetti privati eventualmente concessi a norma di regolamento ed ai sensi della L.160/2019, i quali devono comunque preventivamente effettuare il versamento del canone dovuto.
  5. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
  6. Le affissioni devono essere garantite con la frequenza di 2 (due) volte alla settimana.
  7. I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione.
  8. Nessun manifesto potrà essere affisso se non munito del timbro a calendario ben visibile indicante l'ultimo giorno di esposizione al pubblico.
  9. Le affissioni giornaliere e/o urgenti devono essere eseguite con la maggior sollecitudine possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio, secondo l'ordine di presentazione delle commissioni e tenuto conto degli orari prestabiliti per le uscite.
  10. Il Concessionario gestirà in esclusiva il servizio delle pubbliche affissioni secondo criteri gestionali determinati, per quanto riguarda tempi e orari, discrezionalmente secondo la propria struttura organizzativa; resta comunque facoltativa la possibilità di effettuare uscite nei giorni festivi e prefestivi.
  11. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.
  12. Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà il necessario ausilio ai fini della regolarità del servizio medesimo.
  13. Per quanto attiene alle urgenze non commerciali (funebri) per le quali è richiesta l'affissione entro la giornata, il Concessionario dovrà attivare apposito recapito telefonico per garantire il servizio.

#### **ART.16 RECUPERO EVASIONE, RECLAMI E CONTENZIOSO**

1. Il Concessionario deve attuare il recupero dell'evasione nel rispetto delle norme vigenti in materia e concordando con il Comune modalità e tempi di realizzazione. Lettere, contestazioni e richieste di chiarimenti dovranno essere evase direttamente dal Concessionario senza impegnare gli Uffici Comunali.
2. In caso di ricorsi giurisdizionali il Concessionario si farà interamente carico della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune assumendosi tutti i relativi oneri e provvedendo agli adempimenti occorrenti per tutti i gradi di giudizio salvo i casi nei quali si ravvisi l'opportunità di procedere in autotutela all'annullamento o rettifica dell'atto impugnato, in quanto infondato in tutto o in parte.

#### **ART.17 AFFISSIONI GRATUITE**

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare gratuitamente l'affissione di tutti i manifesti dell'Amministrazione Comunale, quale ne sia l'oggetto e la finalità, purché rechina nell'intestazione la scritta "Comune di Rignano sull'Arno" e che siano concernenti tutte le funzioni amministrative, economiche, culturali, sportive, ricreative, sociali, ecc. che il Comune esplica direttamente od in forma associata con altri enti pubblici.
2. Le affissioni di manifesti comunali devono essere eseguite dapprima negli impianti riservati alle affissioni istituzionali, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale. Soltanto dopo aver esaurito gli impianti riservati alle affissioni istituzionali, tali manifesti potranno essere affissi negli altri
3. impianti.
4. Il Concessionario provvederà, a suo carico, ad effettuare tutte le affissioni rese obbligatorie per legge ed applicherà le esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale.

**ART.18**  
**ESPOSIZIONI ABUSIVE**

1. Gli organi comunali preposti sono competenti a decidere sui provvedimenti riguardanti le esposizioni pubblicitarie tanto per quanto concerne l'autorizzazione quanto per le esposizioni abusive. Il Concessionario dovrà attenersi a tali disposizioni salvo i diritti nascenti dall'applicazione di norme di legge e le facoltà concesse dal presente capitolato.
2. Le affissioni eseguite direttamente e non autorizzate saranno considerate abusive a tutti gli effetti di legge, con conseguente applicazione della maggiorazione prevista dalla L.160/2019 e dai Regolamenti comunali.
3. Il Concessionario del servizio, effettua, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione di sanzioni, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti del responsabile dell'esposizione/affissione abusiva.

**ART.19**  
**GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali", e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
2. Ai concorrenti competono i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs 196/2003 e degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto alla rettifica, alla cancellazione degli stessi, alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
3. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile Comunale per la Protezione dei Dati. La società aggiudicataria dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D. Lgs. 196/2003 s.m.i. nello svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Oneri.
4. Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni) e comunica al Comune per iscritto il responsabile designato del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
5. In tale qualifica potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività in concessione, adottando tutte le misure previste dalla legge per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento della concessione. Tutte le informazioni che il Concessionario acquisirà in dipendenza dell'esecuzione del servizio non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri della gestione della concessione.

**ART.20**  
**RESPONSABILITA' E SANZIONI**

1. Il Concessionario terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale, verso terzi sia per danni alle persone che alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il danno cagionato dal personale addetto al servizio.
2. Dal giorno delle consegne e dell'effettivo inizio della gestione l'appaltatore assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento comunale.
3. Il Concessionario è tenuto a contrarre, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento maggiorata di 180 giorni, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria

compagnia assicuratrice, secondo condizioni e massimali da sottoporre al benessere del Comune.

4. In caso di inadempienze e tenuto conto della gravità delle infrazioni eventualmente accertate e notificate, l'Amministrazione Comunale:
  - a) avvierà il procedimento di contestazione mediante richiesta scritta al Concessionario chiedendo giustificazioni da rendersi sempre per iscritto entro un termine non superiore a giorni sette;
  - b) in assenza di giustificazioni, in caso di giustificazioni tardive o nel caso in cui le motivazioni siano ritenute insufficienti o non idonee, provvederà ad applicare una penale da notificarsi al Concessionario nei termini e nei modi di legge come di seguito specificato:
    - per ogni manifesto non affisso sarà applicata una penalità di € 3,00 (tre/00), senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai committenti e con l'obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità;
    - per la mancata copertura dei manifesti scaduti, sarà applicata una penale in ragione di € 2,00 (due/00) per ogni manifesto non ricoperto e per ogni giorno;
    - Per ogni altra violazione degli obblighi del presente capitolato, sarà applicata una sanzione di € 250,00.
    - Per l'accertamento delle inadempienze sono incaricati il personale di vigilanza e dell'Ufficio Tributi del Comune.
    - Le penalità, indennità o sanzioni sono comminate con semplice comunicazione da notificarsi al Concessionario che ne firma ricevuta ed è tenuto a versare l'importo alla Tesoreria Comunale del Comune nel termine di giorni 30 dalla notifica, salvo che giustifichi l'inadempienza entro 10 giorni
    - dal ricevimento della comunicazione, con idonea motivazione. Il Comune è autorizzato, senza nessuna ulteriore comunicazione, qualora il Concessionario, nel termine suddetto, non effettui il versamento di cui al precedente comma, ad effettuare equivalente prelievo sulla cauzione definitiva.

#### **ART.21 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO**

1. E' vietato il subaffidamento del servizio, tranne per quanto concerne le attività di:
  - Attacchinaggio;
  - Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici;
  - Stampa e spedizione;
2. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 1, può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in quanto applicabili.
3. Per potersi avvalere del subaffidamento, all'atto della gara l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1), che intende subaffidare. Inoltre, prima di avvalersi della suddetta facoltà, deve inoltrare al Responsabile comunale dell'esecuzione del contratto l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione, redatta ai sensi del citato art. 105 del D. Lgs. 50/2016, contenente la candidatura del soggetto proposto, la dimostrazione della sua idoneità ad eseguire la quota di servizio prospettato e che nulla osta ai fini della disciplina antimafia. Il Concessionario non potrà immettere nella gestione un subaffidatario se non dopo aver ricevuto assenso scritto da parte del responsabile del contratto.
4. Le prestazioni indicate al comma 1 sono anche scorporabili e pertanto le stesse o parte di esse possono essere eseguite da mandante/i di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). La gestione mediante mandante di RTI o consorziata non è da considerare subaffidamento.

#### **ART.22 CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Comune e Concessionario, sia durante il periodo di concessione che al termine, saranno decise da un Collegio arbitrale che fungerà da amichevole compositore. Gli arbitri saranno nominati per i primi due membri, uno dal Comune e uno dal Concessionario, ed il terzo di Comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

2. Gli arbitri decideranno anche in quale proporzione le parti dovranno far carico alle spese relative al Collegio. La decisione arbitrale sarà inappellabile e le parti si impegnano a rispettare il lodo arbitrale.
3. Il Concessionario riconosce competente per eventuali provvedimenti giudiziari il Foro di Firenze.

**ART.23**  
**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Qualora, nel corso della gestione, fossero emanate disposizioni legislative comportanti l'abolizione dell'entrata oggetto della concessione stessa, oppure l'abolizione dell'oggetto della concessione, la concessione si intenderà risolta di pieno diritto senza riconoscimento di risarcimenti o indennizzi in quanto dipendente da cause di forza maggiore.

**ART.24**  
**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Concessionario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche anche in via non esclusiva; gli estremi di tali conti correnti dovranno essere comunicati all'Ente entro 7 (sette ) dalla richiesta da parte del Comune.
2. I movimenti finanziari devono riportare il codice identificativo gara (CIG).

**ART.25**  
**NORME ANTICORRUZIONE**

1. Il Concessionario, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporti di dipendenza con il Comune, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.
2. Il Concessionario, altresì, osserva e fa osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di Comportamento del Comune, dando atto che il predetto codice - pur non venendo materialmente allegato al contratto - e' nella piena disponibilità del Concessionario in quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione Trasparente. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 gg. per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

**ART.26**  
**NORME FINALI**

1. Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono compresi: l'imposta di bollo e qualsiasi altra imposta, canone e diritto secondo le leggi vigenti.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato valgono, ove compatibili, le norme vigenti in materia nonché quelle civilistiche contrattuali.

**ART.27**  
**RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente capitolato d'oneri si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente capitolato, si applica la normativa sopraordinata.

*ALLEGATO A: impianti affissionali presenti sul territorio*